SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1990.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno prof. Giovanni Marongiu.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1990, con il quale il prof. Giovanni Marongiu è stato nominato Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno prof. Giovanni Marongiu, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è delegato dal 27 luglio 1990 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere l'azione del Governo relativa all'intervento pubblico nel Mezzogiorno;

2) curare gli adempimenti derivanti da disposizioni normative relative al Mezzogiorno, anche d'intesa con altri Ministri nelle attribuzioni dei quali rientrino compiti ed azioni specificamente finalizzati agli stessi territori, vigilando altresì sulla loro corretta e tempestiva attuazione;

3) provvedere ad ogni necessaria iniziativa per il tempestivo impiego delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno, promuovendo le misure volte a superare gli ostacoli procedurali che ne impediscano la più efficace utilizzazione;

4) curare gli adempimenti relativi alla raccolta, studio, elaborazione e diffusione di dati, informazioni ed analisi sulle azioni destinate al Mezzogiorno;

5) curare che le azioni pubbliche centrali, regionali e locali destinate al Mezzogiorno siano coerenti agli indirizzi del programma di Governo;

6) assicurare che tutte le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano svolte coerentemente agli indirizzi legislativi e del programma di Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

90A3419

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1990.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie, per quanto riguarda la Sulfadimetossina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Rilevato che il principio attivo denominato Sulfadimetossina è consentito nell'alimentazione medica degli animali e in particolare dei suini, senza limiti di età, per le enteriti batteriche;

Considerato che le citate affezioni ricorrono soprattutto nei primi sei mesi di vita del suino;

Atteso che, d'altra parte, per i trattamenti individuali sono utilizzabili le analoghe specialità medicinali per uso veterinario;

Ritenuto opportuno limitare l'uso della Sulfadimetossina ai suini di età non superiore a sei mesi;

Atteso che è quindi necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare cessati gli effetti di tutte le domande di registrazione di integratori medicati per mangimi per suini, contenenti Sulfadimetossina, concedendo tuttavia un periodo di tempo per l'eliminazione delle scorte;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato, in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Con il presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione degli integratori medicati per mangimi per suini a base di Sulfadimetossina.

2. È tuttavia consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti, degli imballaggi e delle confezioni.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Al gruppo «Sulfamidici», alla voce Sulfadimetossina, alla colonna «specie e categorie di animali», la parola «suini» è sostituita con la dicitura «suini fino a sei mesi di età».

90A3336

DECRETO 12 luglio 1990.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 26 aprile 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 6 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1983 e modificato con decreto 31 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, concernente la disciplina dell'ammissione, come principi attivi, dei fermenti lattici utilizzabili nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati al trattamento di malattie enteriche degli animali nonché il decreto 26 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 23 maggio 1983, recante l'elenco dei fermenti lattici medesimi, modificato con i decreti seguenti:

19 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17/1985;
2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96/1985;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi di impiego e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visto, infine, il decreto 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 26 aprile 1983 e successive modifiche, recante norme in materia di fermenti lattici per mangimi, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

IV - Streptococcus faecium + lactobacillus plantarum, in associazione nel rapporto 100:1:

a) quantità massima ammessa negli integratori medicati, per le specie animali di cui al punto *b)*:

150 milioni di cellule vive per grammo, per integratori destinati all'industria mangimistica;
30 milioni di cellule vive per grammo, per integratori destinati agli allevatori:

b) quantità minima ammessa nei mangimi composti, completi o complementari medicati:

vitelli non oltre le quattro settimane di età: non meno di 30 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

vitelli oltre le quattro settimane di età: non meno di 15 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

agnelli e capretti non oltre le cinque settimane di età: non meno di 20 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

agnelli e capretti oltre le cinque settimane di età: non meno di 15 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

suinetti non oltre le cinque settimane di età; non meno di 10 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

suinetti olre le cinque settimane di età: non meno di 5 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

scrofe in gravidanza: non meno di 5 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

puledri non oltre le quattro settimane di età: non meno di 50 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime;

cani e gatti non oltre le cinque settimane di età: non meno di 30 milioni di cellule vive per chilogrammo di mangime.

90A3335

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca BDM, prodotto in Italia non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1284 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163005 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Lodi Lino e C., con sede in Modena;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato in Italia, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: 225 - marca BDM - 220V - 50Hz - 30W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, Lodi Lino e C., con sede in Modena, via W. Tabacchi, 15/A, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1284

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/1).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 225.

Marca: BDM - costruito in: Italia.

Descrizione: 220V - 50Hz - 30W - classe II - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 26 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0130).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 3 pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) L'apparecchio non è accompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso redatto in lingua italiana.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore è accessibile ed è separata dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale e i cavi interni accessibili sono muniti del solo isolamento fondamentale).

90A3292

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Cat, prodotto in Taiwan R.O.C. non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1293 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163024 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta C.N.C. 4 S.r.l., con sede in Firenze;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, fabbricato a Taiwan R.O.C., a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello: V9 - marca: Cat - 220V - 50Hz - 25÷30W - classe I - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice, C.N.C. 4, con sede in Firenze, via Pistoiese, 215, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1293

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/17).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: V 9.

Marca: Cat - costruito a: Taiwan R.O.C.

Importatore: Cat Import-Export S.p.a.

Descrizione: 220V - 50Hz -25÷30W - classe I - diametro delle pale 25 cm - 2 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo

le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 27 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0146).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale; inoltre è possibile accedere all'avvolgimento del motore non sufficientemente isolato).

Le distanze di isolamento non sono rispettate tra le parti in tensione e le parti metalliche non accessibili della pulsantiera.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa.

90A3293

DECRETO 10 luglio 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca Kentron, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1301 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163021 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Conti, con sede in Bologna;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - modello D 12 - marca Kentron - 220 V - 50 Hz - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta distributrice Conti, con sede in Bologna, via Borgo S. Pietro, 88, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1301

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/25).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: D 12.

Marca: Kentron.

Descrizione: 220 V - 50 Hz - classe I - diametro delle pale 30 cm - tre velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina : —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 29 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0154).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai princìpi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine, — disegni, — tabelle, tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Sulla targa dell'apparecchio non sono chiaramente indicati tutti i dati nominali.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (i morsetti della pulsantiera sono accessibili attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore), né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica di protezione delle parti in movimento della ventola può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio (motore bloccato) la temperatura riscontrata sugli avvolgimenti del motore ha superato il valore massimo ammesso di 165 °C (riscontrato 198°).

Nota. — La prova è stata interrotta dopo circa 40 min. di funzionamento per evitare la bruciatura degli avvolgimenti.

90A3294

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 luglio 1990.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1990;

Atteso che il prossimo anno si ravvisa la necessità di eleggere esclusivamente i rappresentanti del personale nell'ambito della commissione d'avanzamento per la carriera diplomatica, posto che per l'anno 1991 si prevede l'attivazione soltanto di detto organo collegiale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 giugno 1990;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte della Corte dei conti in data 4 luglio 1990;

Atteso che con comunicazione telegrafica in data 26 maggio 1990 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è stata resa edotta in merito allo svolgimento delle suddette elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione d'avanzamento per la carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri per l'anno 1991.

Le elezioni avranno luogo domenica 11 novembre 1990 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 12 novembre.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Vincenzo Martelli, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Dorello Ferrari, consigliere di ambasciata;
Daniela Maria Venerandi, consigliere di ambasciata;
Calogero Di Gesù, consigliere di legazione;
Anna Maria Grimaldi, segretario di legazione;
Fabrizio Nicoletti, segretario di legazione;
Giuseppe Perrone, volontario diplomatico.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 27 agosto 1990.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

Mario Alberto Montecalvo, consigliere d'ambasciata.

Componenti:

Anna Della Croce di Dojola, consigliere di legazione;
Giovanni Adorni Braccesi, consigliere di legazione;
Mario Panaro, consigliere di legazione;
Mauro Conciatori, segretario di legazione;
Emanuela D'Alessandro, segretario di legazione;
Vittorio Sandalli, volontario diplomatico.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

Roberto Falaschi, consigliere d'ambasciata.

Componenti:

Maria Romana Destro-Bisol, consigliere di legazione;
Cristina Ravaglia, consigliere di legazione;
Pier Attinio Forlano, segretario di legazione;
Massimo Drei, segretario di legazione;
Antonio Bellavia, volontario diplomatico;
Stefania Rosini, volontario diplomatico.

Art. 5.

Le commissioni indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: DE MICHELIS

90A3401

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 luglio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1979/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Puglia;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Viste le note 01/4727/GAB del 12 luglio 1990 e 01/5146/GAB del 24 luglio 1990 con le quali il presidente della regione Puglia precisa l'elenco delle opere da effettuarsi per fronteggiare l'emergenza idrica della regione;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irroga-

zione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare, ed il relativo costo presumibile e la fonte di finanziamento.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 42.500 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato quanto alla somma di lire 7.500 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e quanto a lire 35.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Il Ministero del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederanno a versare al Fondo per la protezione civile — rispettivamente — la somma di lire 7.500 milioni e di lire 35.000 milioni.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Puglia per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Puglia dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELLA REGIONE PUGLIA

Ente attuatore e fonte di finanziamento	Lavori da effettuare	Importo (milioni)
1) Ente autonomo acquedotto pugliese (E.A.A.P.) legge numero 64/1986	Allacciamento pozzi esistenti e riattivazione pozzi fuori servizio, alla rete idropotabile E.A.A.P.	5.000
2) E.A.A.P. legge numero 64/1986	Integrazione captazione acqua di falda e collegamenti alle opere E.A.A.P.	4.500
3) E.A.A.P. legge numero 64/1986	Rifacimento della condotta idrica Fiusco in agro di Gallipoli (Lecce)	2.500
4) E.A.A.P. legge numero 64/1986	Collegamento condotta Cerignola, Casamassima, Ginosa	2.000
5) E.A.A.P. legge numero 64/1986	Interventi sulle reti di distribuzione idrica in diversi centri urbani della regione	17.600
6) Ente irrigazione legge numero 183/1989	Prelievo delle acque invasate provvisoriamente nelle dighe di Conza e Saetta con rilascio in alveo, al fine di sopperire alle restrizioni di esercizio dell'invaso Rendina	200
7) Consorzio di bonifica apulo lucano (C.B.A.L.) legge numero 183/1989	Integrazione delle fonti di approvvigionamento dell'acquedotto rurale della Murgia mediante l'attrezzamento e l'allacciamento alla rete distributiva, di ulteriori pozzi e ripristino di alcuni nodi strutturali e gestionali dell'impianto	4.800
8) C.B.A.L. legge numero 183/1989	Ripristino funzionale delle fonti di alimentazione a servizio degli acquedotti rurali della Murgia e predisposizione di prese di emergenza a servizio dell'utenza non allacciata	2.500
9) Ente irrigazione legge numero 64/1986	Utilizzazione di parte della portata delle sorgenti del Tara per uso potabile da immettere nel canale del Sinni a monte della derivazione potabile di Prato del Marchese mediante impiego della condotta esistente da integrare con due impianti di spinta e un tronco di condotta di nuova realizzazione	2.500
10) Genio civile di Taranto legge numero 64/1986	Potenziamento dell'approvvigionamento idrico a servizio della località di Castellaneta Marina (Taranto)	900
	Totale	42.500

90A3402

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Individuazione di aree colpite da crisi siderurgica ai sensi dell'art. 11 della legge n. 181/1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, che attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di indicare le zone colpite da crisi siderurgica per le quali sono previste nello stesso articolo misure agevolative tendenti a promuovere, in sintonia con le azioni comunitarie, lo sviluppo economico delle stesse;

Visto il regolamento CEE n. 328/88, adottato dal Consiglio delle Comunità europee in data 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario (programma Resider) finalizzato alla riconversione delle aree siderurgiche;

Tenuto conto della decisione della commissione delle Comunità europee adottata il 6 febbraio 1990, che, accogliendo una richiesta presentata dalla Repubblica italiana, ha definito le zone che possono beneficiare del programma comunitario;

Vista la nota in data 23 aprile 1990 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alle valutazioni del Comitato la proposta di adeguarsi a quanto stabilito dalla summenzionata decisione della commissione delle Comunità europee;

Delibera:

Le zone rientranti nei comuni delle province di Livorno, Genova, Terni, Perugia e Brescia, specificatamente indicati nella decisione della commissione delle Comunità europee adottata il 6 febbraio 1990, rappresentano le aree siderurgiche per le quali possono attivarsi gli strumenti previsti dall'art. 11 della legge 15 maggio 1989, n. 181.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 100 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva da dieci a venti per ciascun anno di corso per un totale di ottanta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24819 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva da dieci a dodici per ciascun anno di corso, anziché venti unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1066 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 100 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3300

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 24 luglio 1990.

Disciplinare contenente le norme di attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1990-91.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento CEE n. 1022/90 della commissione del 25 aprile 1990 recante modifiche al regolamento CEE n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consuntivo nazionale dell'A.I.M.A. in data 3 luglio 1990, in ordine all'attuazione delle condizioni e modalità delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1990-91 e successive;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare l'organizzazione di intervento nel mercato dei cereali per l'acquisto delle relative quantità che venissero offerte in vendita all'intervento per la campagna cerealicola 1990-91 e successive;

Nell'adunanza del 5 luglio 1990;

Ha deliberato:

Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1990-91 e successive sono regolate dalle condizioni e modalità contenute nell'unito atto disciplinare.

Roma, 24 luglio 1990

Il presidente: MANNINO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali

Le operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali sono regolate dalle norme riportate nell'allegato atto disciplinare.

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme relative alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali in attuazione della regolamentazione comunitaria riguardante l'organizzazione comune di mercato.

Art. 1.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio di ciascun anno per tutte le specie cerealicole e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

2. I centri di commercializzazione ubicati nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento duro, per l'orzo e per il granturco, segala e sorgo, sono quelli riportati nell'allegato al regolamento CEE n. 2006 del 18 luglio 1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità e norme esecutive per ciascuna campagna saranno riportate in apposito comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

3. In tutti i centri di commercializzazione nelle vendite all'intervento, che si effettuano nel periodo stabilito dalla regolamentazione comunitaria per ciascuna campagna, si applicano i prezzi riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente per tutti i tipi di cereali (prezzi base).

4. I prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche che saranno indicate nella tabella *A* annessa al comunicato di cui al punto 2, nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *B*, annessa al comunicato medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo base di acquisto unico di ciascun cereale.

5. La maggiorazione mensile è applicata per i mesi stabiliti nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

1. Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero, la segale, il sorgo, l'orzo ed il granturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari), ad ogni stadio di sviluppo, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi previsti della regolamentazione comunitaria, nonché quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C* che sarà allegata al comunicato di cui al precedente art. 2.

Art. 3.

1. Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta redatta su apposito formulario che verrà messo a disposizione dall'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento rivolta al medesimo, presso il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

2. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

a) nome e cognome dell'offerente, oppure qualora trattasi di organismo associativo, della denominazione della sede sociale e del legale rappresentante e relativi indirizzi e partita I.V.A.;

b) specie del cereale offerto;

c) l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza del cereale offerto;

d) la quantità espressa in tonnellate, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto;

e) centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta.

L'offerente dovrà inoltre sottoscrivere la dichiarazione della quale risulti che i cereali sono stati prodotti sul territorio della Comunità con l'indicazione della documentazione commerciale e fiscale che consenta di risalire al produttore comunitario. Per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione dovrà essere indicata altresì la regione in cui sono stati prodotti.

Qualora l'offerta è riconosciuta ricevibile, l'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque, non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore dell'ubicazione del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna nonchè delle necessarie precisazioni sui tempi e condizioni di presa in consegna della merce.

3. Qualora l'offerta sia ritenuta irricevibile l'offerente sarà informato in proposito dall'assuntore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta stessa.

Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro dI e giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione, comunque sia il venditore, sia lo stesso assuntore possono richiedere all'A.I.M.A. di modificare il piano di presa in consegna.

Qualora per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

4. La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimi. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino procede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

L'ultima consegna di prodotto deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui l'assuntore ha ricevuto l'offerta.

5. All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche in ordine all'intera partita per la merce consegnata sono accettati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto secondo le seguenti modalità.

La quantità consegnata è accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente.

Ai fini dell'accertamento delle caratteristiche qualitative sono prelevati, sempre alla presenza dell'offerente, campioni rappresentativi della partita offerta, con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, nella misura di almeno un prelievo ogni 60 tonnellate.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

L'assuntore esegue per conto dell'A.I.M.A. e alla presenza dell'offerente o di un suo delegato l'analisi delle caratteristiche fisiche e merceologiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla data del prelevamento del campione rappresentativo. I risultati di tali analisi vengono riportati nella bolletta di acquisto.

Nel caso in cui i cereali risultino, dagli esiti delle analisi, non conformi ai requisiti di qualità minimi richiesti per l'intervento, la vendita non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce. Sono a carico di quest'ultimo le spese di entrata, di uscita nonché di ammasso sostenute.

Sono a carico dell'offerente le spese relative al dosaggio dei tannini del sorgo e quelle relative alla effettuazione del test di attività amilasica (Hagberg) e del dosaggio delle proteine, relativamente al frumento duro.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, una copia dei campioni prelevati sarà sottoposta all'analisi appello di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., e le spese saranno a carico del soccombente.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche minime della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità indicate nel precedente art. 2.

Le operazioni di presa in consegna di entrata e di sistemazione della merce in magazzino competono all'assuntore.

Il prezzo da pagare è quello di acquisto all'intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso articolo 1, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione fatta dall'assuntore per la ricevibilità dell'offerta.

Qualora la partita offerta è consegnata nel corso di un mese in cui il prezzo di acquisto all'intervento sia inferiore a quello valido nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo.

Il pagamento dei prodotti conferiti all'intervento a partire dal 1° ottobre viene effettuato entro i termini stabiliti dalla regolamentazionecomunitaria. A tal fine, l'assuntore all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati:

il centro di commercializzazione e di magazzinaggio in cui è avvenuta la consegna del prodotto;

l'intestatario venditore;

la data della consegna e della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

il peso del prodotto consegnato;

il numero dei campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

la varietà;

le caratteristiche merceologiche accertate;

l'organismo incaricato di effettuare le analisi dei criteri tecnologici nonché gli esiti di tali analisi la panificabilità o meno del grano tenero, l'indice di Hagberg e il tasso di proteine per il grano duro, il prezzo di acquisto, nelle componenti di cui all'art. 1 e relativa I.V.A.

La bolletta di acquisto consegnata all'offerente deve essere controfirmata dall'assuntore.

Art. 5.

La cessione dei cereali appartenenti alle scorte A.I.M.A. avviene secondo le norme di cui al regolamento CEE n. 1836/82 e successive modifiche ed integrazioni, riportate nelle condizioni generali di vendita di cui alla delibera A.I.M.A. 20 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1989.

Art. 6.

Tutte le operazioni di cui al presente disciplinare dovranno ritenersi modificate ed integrate in relazione all'emanazione di specifiche norme recate da ulteriori regolamenti che verranno adottati dagli organi comunitari nel corso della campagna di commercializzazione.

90A3317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la composizione del Governo

Con proprio decreto in data 27 luglio 1990, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni rassegnate dall'avv. Riccardo Misasi, dall'avv. Fermo Mino Martinazzoli, dal prof. Sergio Mattarella, dall'avv. Calogero Mannino e dall'avv. Carlo Fracanzani, rispettivamente, dalla carica di Ministro senza portafoglio con incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di Ministri della difesa, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali.

Con il medesimo decreto, sempre su proposta del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica ha nominato il prof. Giovanni Marongiu Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'avv. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro della difesa, il prof. Gerardo Bianco, deputato al Parlamento, Ministro della pubblica istruzione, il prof. Vito Saccomandi Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il dott. Franco Piga Ministro delle partecipazioni statali.

90A3420

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 26 luglio 1990, Mattarella Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta è trasferito nel comune di Trezzo sull'Adda, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

90A3361

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano

Con decreto 9 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo).

90A3346

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto 6 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stata approvata la modifica dell'art. 34, lettera *c)*, dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.

90A3348

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio in Bologna e sezioni di credito fondiario e opere pubbliche

Con decreto 9 luglio 1990 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 5, 6, 12, 14, 15, 21, 27, 32, 37, 41 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio in Bologna, la modifica dell'art. 43 del medesimo statuto concernente la sezione di credito fondiario e le modifiche degli articoli 5 e 6 dello statuto della sezione autonoma opere pubbliche della predetta Cassa, con sede in Bologna.

90A3347

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:

teoria generale del diritto.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese;
geografia storica;
storia dell'arte italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3381

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Intervento per la distribuzione di formaggi ad indigenti comunitari ed extracomunitari

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 28 giugno 1990, ha approvato una integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990, concernente una distribuzione di formaggi ad indigenti di Paesi comunitari ed extracomunitari. La relativa spesa, prevista in 20 miliardi di lire, verrà reperita mediante storno di fondi dal cap. 311 del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1990.

90A3304

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 28 giugno 1990, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) Industria aeronautica meridionale S.p.a. - stabilimento di Brindisi: intestazione delle agevolazioni alla Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese);

2) S.I.A.I. Marchetti S.p.a. - stabilimenti di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese): intestazione delle agevolazioni alla Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese);

3) Spica S.p.a. - stabilimento di Livorno: intestazione delle agevolazioni alla Fiat Auto S.p.a.

90A3305

Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella sedata del 28 giugno 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il programma di investimento concernente la realizzazione di un centro di ricerca in Pomezia - Santa Palomba (Roma) - presentato dall'Istituto di ricerca Francesco Angelini S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato, ivi compresa la maggiorazione settoriale, in L. 23.140.800.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 8.000.000.000.

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica, da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che la società abbia destinato effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

90A3306

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000